



COMUNE DI CHIETI

5

PROT. N. 1384 3
ORDINANZA N. 48

DEL 15 MAR. 2016

OGGETTO: Disposizioni di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni. Misure preventive contro la nidificazione dei piccioni.

IL SINDACO

Premesso:

che la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino costituisce rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici;

che le deiezioni dei piccioni e le loro carcasse, insudiciando i balconi e marciapiedi, oltre ad essere potenziale rischio sanitario, recano pregiudizio e degrado dei monumenti, degli edifici pubblici e privati e di tutto l'ambiente urbano, con conseguenti costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro degli stabili e/o monumenti;

che l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumenta, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

che l'alimentazione incontrollata richiama nel territorio comunale un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero di colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Vista la legge n.833 del 23 dicembre 1078;

Visto l'art.50 del Dlgs. N.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visti gli artt.37, comma 5 e art.38, comma 3, punto 9, del Regolamento per la tutela degli animali, approvato con delibera di C.C. n. 806 del 13 aprile 2015

Vista la legge n.689 del 24 novembre 1981;

VIETA

a chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati, presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scerti e avanzi alimentari;

ORDINA

ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, agli Amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni:

- ✓ di provvedere, a propria cura e seppese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- ✓ di provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di aerazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- ✓ di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando laddove necessario, dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.);

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione dei piccioni.

AVVERTE

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevede, ai sensi dell'art.7 bis del Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni e della L.689/81 e successive modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.

2. che in caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza – ingiunzione.

AVVERTE altresì

che in caso di accertamento, da parte degli organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

a) che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza il Corpo di Polizia Municipale.

b) che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni;
2. affissa sul sito ufficiale del Comune di Chieti.

Inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale – sede;
- Alla ASL02Lanciano/Vasto/Chieti Dipartimento di Prevenzione – SIESP Via N. Nicolini 10 CHIETI;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che :

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chieti secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1071, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (d.p.r 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
Avv. Umberto Di Primio

